

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro



IL SEGRETARIO

F.to Caforio Dr. Onofrio



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **03/21**

COPIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).



Dalla residenza comunale, 25 MAR. 2021

Il Funzionario incaricato

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 MAR. 2021 al -9 APR. 2021

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 25 MAR. 2021



Il Segretario Comunale

F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 25 MAR. 2021



Il Funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Rossini Paola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA IN MODALITA' TELEMATICA

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. 28.09.1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì **VENTITRE'** del mese di **MARZO** alle ore 18:30 in videoconferenza previa attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con Decreto Sindacale n. 116 del 25.03.2020, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano tutti collegati dal proprio domicilio

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO - Vice Sindaco	X	
- STERLI LUIGI	X	
- TADDEI DAVIDE	X	
- PEDROTTI MARIA	X	
- RIVA ANDREA	=	X
- BONAVETTI STEFANIA	X	
- CATTANEO ENRICO	X	
- FERRARI ENRICO	X	
- RIVA SERENA	=	X
- TOGNI ILARIA	X	
TOTALI	9	2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 03 DEL 23.03.2021

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. 28.09.1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come successivamente modificato - in particolare con l'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) - ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 1999, l'Addizionale Provinciale e Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

RILEVATO che la citata Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) prevede la possibilità di innalzare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, e che i Comuni possono disporre di tale potere con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. a), della L. 296/2006;
- i commi da 142 a 144 della L. 27.12.2006 n. 296;
- l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

PRESO ATTO che, per assicurare il finanziamento della spesa comunale e l'equilibrio di Bilancio, così da garantire la necessaria copertura del fabbisogno per il mantenimento dei servizi molteplici che il Comune normalmente fornisce (soprattutto in ambito socio-assistenziale, scolastico, tutela del territorio ed ambiente);

- a partire dall'anno 2015 in questo Comune è stata istituita l'Addizionale Comunale all'IRPEF mediante delibera consiliare n. 03 del 11.04.2015, con la quale veniva contestualmente adottato il Regolamento comunale per disciplinarla e veniva stabilita l'aliquota unica 2015 nella misura pari allo 0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento) con una esenzione totale per i redditi imponibili annui lordi ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori ad € 12.000,00;
- detto Regolamento comunale è stato parzialmente modificato con delibera consiliare n. 06 del 02.04.2016, la quale ha d'altro canto riconfermato aliquota ed esenzione nelle misure e nei termini sopra specificati anche per l'anno 2016; il Regolamento è tutt'ora valido nel testo aggiornato con tale modifica;
- la delibera consiliare n. 07 del 29.05.2020 aveva a sua volta riconfermato per l'anno 2020 aliquota e soglia di esenzione nelle misure e nei termini validi nel precedente anno 2019 (nonché nel 2018, 2017, 2016 e 2015, come da relative delibere consiliari di riconferma, rispettivamente, nn. 03/2019, 03/2018, 03/2017 e 06/2016 rispetto alla citata delibera consiliare n. 03/2015);

CONSIDERATO parimenti che anche per corrente anno 2021, al fine di assicurare il finanziamento della spesa comunale e l'equilibrio di Bilancio, si rende certamente opportuno il mantenimento in vigore dell'Addizionale Comunale all'IRPEF in argomento ad aliquota non inferiore né diversa rispetto a quella in vigore negli scorsi anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 come sopra specificata;

RITENUTO quindi, per le motivazioni esposte al punto precedente, dover **riconfermare** per il presente anno 2021 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF già in vigore nel 2020, nonché nel 2019-2018-2017-2016-2015, nella misura dello **0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento)** - conseguendo un gettito presunto per il 2021 pari ad € 46.000,00 - confermando altresì l'esenzione totale per i redditi imponibili annui lordi ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori ad € 12.000,00 (e quindi comunque sempre a vantaggio dei contribuenti con fasce reddituali basse);

DATO ATTO che, non disponendo una variazione ma bensì una mera riconferma di aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto a quella dell'anno precedente, non si ritiene opportuna alcuna modifica del relativo Regolamento comunale vigente, ai sensi della Nota 938 del 12.03.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali;

CONSIDERATO:

- che in base all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) le aliquote relative ai tributi locali devono essere deliberate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, poiché stabilisce che: gli Enti Locali possono deliberare le tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione; qualora le tariffe ed aliquote in argomento vengano stabilite entro i suddetti termini ma oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data; in caso di mancata approvazione di tali tariffe ed aliquote nei termini indicati, si intendono prorogate quelle in vigore nell'anno precedente;

- che l'art. 151, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- che l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, e che il successivo Decreto del Ministro dell'Interno 13.01.2021 ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2021 - e che quest'ultima data è quindi da intendersi quale termine di riferimento anche per le delibere inerenti le tariffe e le aliquote tributarie in generale (salvo diverse ed espresse disposizioni), che pertanto, se approvate entro tale termine, trovano efficacia e validità a partire dal 1° Gennaio 2021 e per tutto il relativo anno d'imposta;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e la Nota n. 938 del 12.03.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali;
 - l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., e s.m.i.;
- in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

RICHIAMATO infine tutto quanto disposto in materia di entrate proprie del Comune, sia patrimoniali che tributarie, con il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007 in accordo con i principi della normativa statale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

- DI STABILIRE** per l'anno 2021 l'ALIQUOTA dell'Addizionale comunale IRPEF nella misura dello **0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento)**, con *esenzione* dall'applicazione dell'Addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile lordo annuo ai fini Irpef inferiore od uguale ad Euro 12.000,00 - **riconfermando** quindi l'entità di aliquota ed esenzione già in vigore nello scorso anno 2020 nonché nei precedenti 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015;
- DI DARE** atto che le suddette aliquota ed esenzione nelle misure e nei termini sopra specificati trovano applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 2021 e sono pertanto efficaci a partire da tale data;
- DI PUBBLICARE** la presente delibera sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata;
- DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso, nonché a norma dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. n. 49 - 1° co. (come modificato dal D.L. 174/2012), n. 153 - 5° co. - e n. 147-bis (come introdotto dal D.L. 174/2012) del D.Lgs. n. 267/2000.

Vione, 23.03.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Angela Chiappini